

ARDESIA ENTE DEL TERZO SETTORE

STUDIO CANTA rag. Pietro - FISCNOPROFIT di VOLPI rag. Cristina - via Don Abbo n. 12/38 IMPERIA - Via Tonale n. 32 TORINO - Corso Podestà n. 12 GENOVA

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO SOCIALE

Conformi al D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore)

Ar

Ar

Ar

Ar

ARDESIA

ENTE DEL TERZO SETTORE

ATTO COSTITUTIVO

Il giorno 24/02/2025 alle ore 17,00 si sono riuniti ad Imperia (IM), in Via Don Abbo n. 12 int. 38, presso lo Studio Canta rag. Pietro per costituire un'Associazione disciplinata dagli artt. 36 e segg. del Codice civile e dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), i signori:

- **Andreoli Alberto** nato a Imperia (IM) il 08/11/1993 e residente a Castellaro (IM) in Via Anfossi n. 10 – CF: NDR LRT 93S08 E290 N,
- **Braggio Annalisa** nata a Sanremo (IM) il 11/09/1992 e residente a Sanremo (IM) in Corso Matuzia n. 31 – CF: BRG NLS 92 P51 I138 Y,
- **D'Auria Francesca** nata a Sanremo (IM) il 19/07/1996 e residente a Sanremo (IM) in Via Z. Massa n. 292 – CF: DRA FNC 96L59 I138 J,
- **Viale Alessandro** nato a Sanremo (IM) il 04/11/1996 e residente Sanremo (IM) in Via tre fontane n. 2 – CF: VLI LSN 96S04 I138 Y,

i quali, dopo aver discusso ampiamente sulle finalità dell'Associazione ed aver letto ed approvato all'unanimità lo Statuto della stessa, convengono quanto segue:

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni e integrazioni, un'associazione denominata "ARDESIA ETS", di seguito indicata con il termine "associazione".

L'efficacia dell'inserimento nella denominazione dell'associazione dell'acronimo "ETS", nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di "ETS", "Ente del Terzo Settore", sono condizionati dall'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS).

L'associazione ha sede legale nel Comune di Sanremo (IM), attualmente in Via tre fontane n. 2 ed ha durata illimitata.

Il trasferimento dell'indirizzo della sede nel medesimo Comune può essere stabilito con delibera del Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione opera attivamente a favore dello sviluppo sociale e turistico del Ponente Ligure, in particolare della Valle Argentina, e svolge la propria attività ai fini della promozione turistica e della valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche e sociali del territorio, anche mediante l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche outdoor.

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, ispirato ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana, disciplinato dagli artt. 36 e seguenti del Codice civile e dal D.lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;

L'associazione è retta dai seguenti principi ispiratori:

- Assenza di scopo di lucro, anche indiretto, ed obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore dell'attività statutariamente prevista.
- Libertà di associazione e partecipazione volontaria degli associati.
- Democraticità della struttura.
- Solidarietà e pluralismo.

ARDESIA

ENTE DEL TERZO SETTORE

- Uniformità e non temporaneità del rapporto associativo.
- Sovranità dell'assemblea degli associati.
- Principio del voto singolo.
- Libera eleggibilità degli organi associativi.
- Intramissibilità della quota o contributo associativo e non rivalutabilità degli stessi.
- Trasparenza amministrativa con l'obbligo di redigere ed approvare annualmente un bilancio (rendiconto economico e finanziario) secondo le disposizioni statutarie.
- Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento, estinzione o cessazione, a fini di pubblica utilità sociale.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo principi di democraticità ed uguaglianza mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati ai sensi del D.lgs. n. 117/2017, art. 5, comma 1, così come indicato alle lettere:

- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, per la realizzazione delle citate attività di interesse generale, l'associazione si propone di:

- svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località in cui opera, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze e risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio culturale, storico – monumentale, artistico ed ambientale, attivando ogni possibile forma di collaborazione con Enti pubblici e privati;
- promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti pubblici e/o privati, iniziative come convegni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni e rievocazioni storiche e/o folcloristiche, carnevali, corsi mascherati, serate danzanti, concerti, spettacoli, camminate, escursioni, gite, manifestazioni sportive, mercatini, sagre, fiere e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti ecc. che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la qualità della vita dei residenti e a favorire l'aggregazione sociale e il turismo sostenibile;

ARDESIA

ENTE DEL TERZO SETTORE

- sviluppare l'ospitalità, l'educazione turistica e ambientale e la conoscenza globale del territorio, e più in generale sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico;
- stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera;
- preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali di valenza turistica svolgendo tutte quelle azioni atte a garantirne la più larga funzionalità;
- collaborare con gli Organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe e proponendo, se del caso, le opportune modificazioni;
- curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche tramite la gestione degli Uffici d'informazione previsti dalle leggi vigenti in materia;
- promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione del territorio attraverso proposte turistiche e iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del nostro territorio e della nostra cultura con quelli degli emigrati residenti all'estero;
- realizzare o partecipare a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni della comunità locale, anche attraverso la valorizzazione dei beni immateriali;
- attivare la progettazione di iniziative e servizi, in linea con le disposizioni e i bandi delle politiche regionali, nazionali e comunitarie.

Ai fini organizzativi, l'associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato gratuito strutture e attrezzature idonee all'oggetto della propria attività.

L'associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea degli associati.

Qualora l'associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea degli associati, convocata in seduta straordinaria.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del D.lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore aventi finalità analoghe, individuati dall'Assemblea che delibera lo scioglimento, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

L'Associazione è retta da uno Statuto, composto da 42 articoli e redatto secondo i principi di cui al D.lgs. n. 117/2017 e succ.ve modificazioni, che segue il presente atto e ne forma parte integrante.

ARDESIA

ENTE DEL TERZO SETTORE

I Fondatori formano il primo nucleo di associati ed in quanto tali decidono di sottoscrivere ciascuno una quota di compartecipazione di euro 150,00 (centocinquanta/00), costituendo il fondo di dotazione iniziale pari ad euro 600,00 (seicento/00).

In base alle norme statutarie i convenuti, costituendo l'Assemblea degli associati, eleggono con voto unanime, il Consiglio direttivo che per il primo quadriennio risulta costituito da quattro membri:

Presidente	Viale Alessandro
Vicepresidente	Andreoli Alberto
Segretario	Braggio Annalisa
Tesoriere	D'Auria Francesca

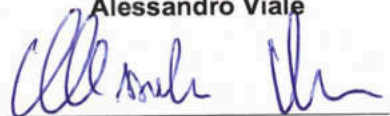
Gli eletti accettano la carica, dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause d'ineleggibilità previste dall'art. 29 dello Statuto sociale.

Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell'Associazione presso le autorità competenti.

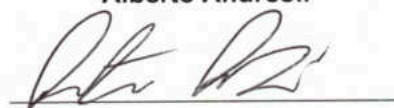
Tutti gli effetti del presente atto decorrono dalla data odierna.

I Fondatori:

Alessandro Viale



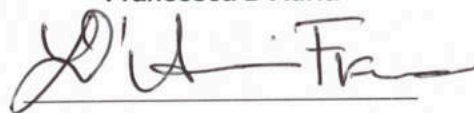
Alberto Andreoli



Annalisa Braggio



Francesca D'Auria



STATUTO INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI - NATURA - SCOPI

- Articolo 1) Denominazione, natura e sede
- Articolo 2) Scopo
- Articolo 3) Le attività dell'associazione
- Articolo 4) Attività di interesse generale
- Articolo 5) Attività secondarie e strumentali
- Articolo 6) Attività di raccolta fondi
- Articolo 7) Carattere dell'associazione e principi ispiratori

TITOLO II: PATRIMONIO, ESERCIZIO FINANZIARIO, BILANCIO E RENDICONTO

- Articolo 8) Patrimonio
- Articolo 9) Esercizio sociale e Bilancio

TITOLO III: DURATA

- Articolo 10) Durata

TITOLO IV: DIVIETO DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

- Articolo 11) Distribuzione indiretta degli utili
- Articolo 12) Compensi e rimborsi spese agli amministratori

TITOLO V: I VOLONTARI E PERSONALE RETRIBUITO

- Articolo 13) I volontari
- Articolo 14) Il personale retribuito

TITOLO VI: GLI ASSOCIATI

- Articolo 15) Domanda di ammissione degli associati
- Articolo 16) Associati e loro categorie
- Articolo 17) Quote sociali
- Articolo 18) Diritti degli associati
- Articolo 19) Doveri degli associati
- Articolo 20) Decadenza degli associati e sanzioni

ARDESIA

ENTE DEL TERZO SETTORE

TITOLO VII: GLI ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA E CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo	21) Organi sociali
Articolo	22) Assemblea degli associati e suo funzionamento
Articolo	23) Assemblea ordinaria
Articolo	24) Assemblea straordinaria
Articolo	25) Diritti di partecipazione e validità assembleare
Articolo	26) Il Consiglio Direttivo
Articolo	27) Compiti del Consiglio Direttivo
Articolo	28) Eleggibilità ed incompatibilità
Articolo	29) Decadenza e dimissioni
Articolo	30) Convocazione Direttivo
Articolo	31) Il Presidente
Articolo	32) Il Vicepresidente
Articolo	33) Il Segretario e il Tesoriere
Articolo	34) Obblighi di deposito del Bilancio e comunicazione
Articolo	35) Libri sociali

TITOLO VIII: GLI ALTRI ORGANI SOCIALI – CONTROLLO E GIUSTIZIA

Articolo	36) L'Organo di controllo e Revisione legale dei conti
Articolo	37) Collegio dei probiviri

TITOLO IX: MODIFICHE DELLO STATUTO E SCIoglimento

Articolo	38) Modifiche dello statuto sociale
Articolo	39) Scioglimento
Articolo	40) Liquidazione e devoluzione del patrimonio residuo

TITOLO X: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo	41) Vincolo di giustizia e clausola compromissoria
Articolo	42) Norme di rinvio

ARDESIA

ENTE DEL TERZO SETTORE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI – NATURA – SCOPI

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE, NATURA E SEDE

È costituita, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni e integrazioni, un'associazione denominata "ARDESIA ETS", di seguito indicata con il termine "associazione".

L'efficacia dell'inserimento nella denominazione dell'associazione dell'acronimo "ETS", nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di "ETS", "Ente del Terzo Settore", sono condizionati all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS).

L'associazione ha sede legale nel Comune di Sanremo (IM), attualmente in Via tre fontane n. 2 ed ha durata illimitata.

Il trasferimento dell'indirizzo della sede nel medesimo Comune può essere stabilito con delibera del Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 2 - SCOPO

L'associazione opera attivamente a favore dello sviluppo sociale e turistico del Ponente Ligure, in particolare della Valle Argentina, e svolge la propria attività ai fini della promozione turistica e della valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche e sociali del territorio, anche mediante l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche outdoor.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo principi di democraticità ed uguaglianza mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 117/2017.

Ai fini dell'assenza di scopo di lucro il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietato distribuire sotto qualsiasi forma, anche in modo indiretto, sia nel corso della vita associativa che all'atto del suo scioglimento, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale in favore dei propri associati, fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno obbligatoriamente essere interamente reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

L'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ARTICOLO 3 - LE ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, in conformità a quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del D.lgs. n. 117/2017, dal presente statuto e dalla normativa vigente, anche in collaborazione con altri Enti del Terzo Settore o altri soggetti pubblici e privati e anche mediante la conduzione di impianti, strutture e locali:

- Attività di interesse generale;
- Attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale (attività diverse);
- Attività di raccolta fondi.

ARTICOLO 4 - ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

ARDESIA

ENTE DEL TERZO SETTORE

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs. 117/2017, lettere:

- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, per la realizzazione delle citate attività di interesse generale, l'associazione si propone di:

- svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località in cui opera, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze e risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio culturale, storico – monumentale, artistico ed ambientale, attivando ogni possibile forma di collaborazione con Enti pubblici e privati;
- promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti pubblici e/o privati, iniziative come convegni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni e rievocazioni storiche e/o folcloristiche, carnevali, corsi mascherati, serate danzanti, concerti, spettacoli, camminate, escursioni, gite, manifestazioni e gare sportive, mercatini, sagre, fiere e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti ecc. che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la qualità della vita dei residenti e a favorire l'aggregazione sociale e il turismo sostenibile;
- sviluppare l'ospitalità, l'educazione turistica e ambientale e la conoscenza globale del territorio, e più in generale sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico;
- stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera;
- preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali di valenza turistica svolgendo tutte quelle azioni atte a garantirne la più larga funzionalità;
- collaborare con gli Organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe e proponendo, se del caso, le opportune modificazioni;
- curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche tramite la gestione degli Uffici d'informazione previsti dalle leggi vigenti in materia;

ARDESIA

ENTE DEL TERZO SETTORE

- promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione del territorio attraverso proposte turistiche e iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del nostro territorio e della nostra cultura con quelli degli emigrati residenti all'estero;
- realizzare o partecipare a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni della comunità locale;
- attivare la progettazione di iniziative e servizi, in linea con le disposizioni e i bandi delle politiche regionali, nazionali e comunitarie.

Ai fini organizzativi, l'associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato gratuito strutture e attrezzature idonee all'oggetto della propria attività.

ARTICOLO 5 - ATTIVITÀ SECONDARIE E STRUMENTALI

Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione inoltre può esercitare e organizzare, a norma dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017, ulteriori attività, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al presente statuto, secondo criteri e limiti stabiliti dalla normativa in vigore.

A titolo esemplificativo sono attività secondarie e strumentali all'attività di cui all'art. 4 del presente statuto:

- Attività commerciali strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statuari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti. L'individuazione di tali attività è demandata al Consiglio Direttivo dell'associazione;
- La somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi e/o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall'art. 70 del D.lgs. 117/2017;
- La promozione e la pubblicizzazione della propria attività ed immagine utilizzando ogni mezzo utile, ivi compreso l'uso di insegne, modelli, marchi ed emblemi propri o di terzi, che potranno essere veicolati sia direttamente che a mezzo di altri soggetti;
- L'organizzazione e la gestione di lezioni, corsi, stages, attività didattica e di formazione presso Istituti primari e secondari, Università, Enti pubblici, Enti privati, Enti locali, aziende e imprese private;
- L'accesso ai contributi nonché ai finanziamenti agevolati previsti dalle norme emanate ed emanande dall'Unione Europea, dallo Stato e dagli Enti Locali;
- L'organizzazione e la gestione, anche in sostituzione di (o in associazione con) Enti pubblici, di una o più strutture pubbliche o private per finalità sociali;
- L'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili ed immobili;
- Contrarre concessioni a carattere temporaneo e/o permanente con Istituzioni pubbliche e/o private di spazi mobili e/o immobili destinati allo svolgimento delle proprie attività;
- Stipulare convenzioni con privati, società, associazioni o Enti pubblici per svolgere in comune le attività inerenti allo scopo sociale;

ARDESIA

ENTE DEL TERZO SETTORE

- Compiere tutte le operazioni economiche di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, purché volte a realizzare gli scopi e le attività associative;
- Operare in convenzione con soggetti pubblici e privati, partecipare a bandi, avvalersi di tutti i contributi, i finanziamenti e le agevolazioni previsti dalla normativa vigente, locale, regionale, comunitaria ed internazionale, per le attività ed i compiti di cui al presente statuto;
- Promuovere e diffondere la vendita e lo scambio di servizi e prodotti, anche realizzati dagli associati, al fine di creare fondi per il raggiungimento degli scopi sociali.

L'associazione potrà comunque svolgere ogni altra attività non specificatamente menzionata nel presente statuto, ma comunque collegata a quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguire il raggiungimento dello scopo sociale, di cui all'art. 2 del presente statuto.

ARTICOLO 6 - ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI

Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art. 7 e 79 del D.lgs. n. 117/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, secondo le Linee Guida stabilite dalla Legge.

ARTICOLO 7 - CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE E PRINCIPI ISPIRATORI

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, ispirato ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana, disciplinato dagli artt. 36 e seguenti del Codice civile e dal D.lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;

L'associazione è retta dai seguenti principi ispiratori:

- Assenza di scopo di lucro, anche indiretto, ed obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore dell'attività statutariamente prevista.
- Libertà di associazione e partecipazione volontaria degli associati.
- Democraticità della struttura.
- Solidarietà e pluralismo.
- Uniformità e non temporaneità del rapporto associativo.
- Sovranità dell'assemblea degli associati.
- Principio del voto singolo.
- Libera eleggibilità degli organi associativi.
- Intramissibilità della quota o contributo associativo e non rivalutabilità degli stessi.
- Trasparenza amministrativa con l'obbligo di redigere ed approvare annualmente un bilancio (rendiconto economico e finanziario) secondo le disposizioni statutarie.

ARDESIA

ENTE DEL TERZO SETTORE

- Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento, estinzione o cessazione, a fini di pubblica utilità sociale.

TITOLO II: PATRIMONIO, ESERCIZIO FINANZIARIO, BILANCIO E RENDICONTO

ARTICOLO 8 - PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito da:

- Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'associazione;
- Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- Eventuali erogazioni, donazioni, eredità e legati effettuati dagli associati, da privati o da Enti.

Le entrate dell'associazione, per il conseguimento dei propri fini istituzionali, sono costituite da:

- Quote associative;
- Corrispettivi specifici versati dagli associati e dai tesserati per le attività sociali;
- Erogazioni liberali in denaro;
- Contributi di Enti pubblici e privati;
- Utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
- Entrate derivanti da attività commerciali e attività diverse a sostegno degli scopi istituzionali, di cui all'art. 2 del presente statuto;
- Entrate derivanti da raccolte fondi per il perseguimento delle attività istituzionali di cui all'art. 2 del presente statuto;
- Ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali.

ARTICOLO 9 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio finanziario dell'associazione comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

In caso di residui attivi di gestione gli stessi dovranno obbligatoriamente essere accantonati a fondo di riserva ed essere utilizzati negli esercizi successivi per il perseguimento delle attività istituzionali.

Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del Terzo Settore e dunque:

- Potrà avere la forma del rendiconto per cassa qualora l'associazione abbia entrate non superiori a trecentomila euro;
- In caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con Decreto Ministeriale e dovrà documentare a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa

ARDESIA

ENTE DEL TERZO SETTORE

o nella relazione di missione, il carattere strumentale, secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'associazione ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017.

Il bilancio dovrà essere presentato all'assemblea degli associati per l'approvazione entro 120 giorni dal termine di ogni esercizio sociale. In caso di particolari esigenze o problematiche l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro 180 giorni dal termine dell'esercizio.

Se l'associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente anche in forma anonima e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Se l'associazione ha entrate annue superiori a un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il RUNTS e pubblicarlo sul proprio sito Internet.

I bilanci debbono essere comunicati all'Organo di Controllo, ove nominato, almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea degli associati e devono restare depositati nella sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

La richiesta di copie è soddisfatta dall'associazione a spese del richiedente.

Il bilancio approvato dall'assemblea dovrà essere riportato sul libro dei verbali delle assemblee unitamente al verbale di approvazione dello stesso e potrà essere consultato da ogni associato che ne faccia richiesta al Segretario con preavviso di sette giorni.

Il bilancio d'esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale presso il RUNTS.

TITOLO III: DURATA

ARTICOLO 10 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati e con le modalità previste dagli art. 39 e 40 del presente statuto.

TITOLO IV: DIVIETO DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

ARTICOLO 11 - DISTRIBUZIONE INDIRETTA DEGLI UTILI

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- La corresponsione ad Amministratori, Sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in Enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- La corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del D.lgs. n. 81/2015, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse principale di cui all'art. 4 del presente statuto;
- L'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

ARDESIA

ENTE DEL TERZO SETTORE

- Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ad associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'associazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle Società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse principale, di cui all'art. 4 del presente statuto;
- La corresponsione a soggetti diversi dalle Banche e dagli Intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il già menzionato limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

ARTICOLO 12 - COMPENSI E RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI

Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate o indicate, tra i propri aderenti, dagli enti associati e non possono ricevere alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della propria funzione.

Il Consiglio Direttivo dovrà prevedere tale possibilità mediante apposita delibera, nella quale andranno indicate le tipologie delle spese ammesse a rimborso e i loro limiti massimi ammissibili. Più specificatamente, per l'uso dell'auto propria il Consiglio Direttivo deve determinare la tariffa chilometrica applicabile. A tal proposito il limite massimo accettabile è costituito dalle tariffe ACI pubblicate annualmente, fermo restando la possibilità che il Consiglio Direttivo ammetta una tariffa chilometrica diversa, purché inferiore a quella stabilita dall'ACI.

TITOLO V: I VOLONTARI E PERSONALE RETRIBUITO

ARTICOLO 13 - I VOLONTARI

L'associazione svolge la propria attività avvalendosi dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

Sono volontari coloro che prestano all'associazione, per libera scelta e in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e deve essere svolta secondo quanto previsto nell'art. 17 del D.lgs. 117/2017.

Ai volontari possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto in occasione di prestazioni effettuate al di fuori del territorio comunale di residenza. Tali rimborsi non concorrono alla formazione del reddito del percipiente.

Le prestazioni del volontario sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività.

ART. 14 - IL PERSONALE RETRIBUITO

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o valersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

TITOLO VI: GLI ASSOCIATI

ARDESIA

ENTE DEL TERZO SETTORE

ARTICOLO 15 - DOMANDA DI AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

L'associazione è a carattere aperto e non pone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

Viene, altresì, espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Possono far parte dell'associazione, in qualità di associati:

- persone fisiche,
- altri ETS,
- altri Enti non a scopo di lucro,

che si riconoscono nel presente statuto e ne facciano richiesta.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno presentare domanda su apposito modulo ad un membro del Consiglio Direttivo o a persona delegata dall'Organo stesso.

Gli ETS e gli altri Enti non a scopo di lucro dovranno allegare alla domanda di adesione una copia del proprio statuto in vigore o di altro documento che descriva l'attività svolta, indicando un proprio rappresentante nell'assemblea degli associati.

La validità della qualifica di associato efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere revocata da parte del Consiglio Direttivo.

In caso di domanda di ammissione presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La quota associativa verrà versata al momento della presentazione della domanda con conseguente iscrizione al Libro Soci.

Il Consiglio Direttivo si riunirà, almeno una volta ogni 60 giorni, per esaminare tutte le domande ricevute nel periodo precedente e deliberare in merito alle stesse comunicando agli interessati la propria decisione.

In caso di rifiuto della domanda, il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di motivare la deliberazione di rigetto della stessa comunicandola all'interessato, affinché questi possa fare appello all'assemblea degli associati entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

L'assemblea deve essere convocata nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione della richiesta di appello e qualora l'assemblea convalidasse la decisione del Consiglio Direttivo, la quota associativa versata dovrà essere restituita e l'interessato cancellato dal Libro dei Soci.

La quota associativa dovrà essere altresì restituita, decorso il termine di richiesta dell'appello.

ARTICOLO 16 - ASSOCIATI E LORO CATEGORIE

Gli associati si distinguono in:

- Fondatori: coloro che risultano nell'atto costitutivo dell'associazione;
- Junior: coloro che, all'atto dell'iscrizione, non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;

ARDESIA

ENTE DEL TERZO SETTORE

- Sportivi: coloro che svolgono attività sportiva dilettantistica;
- Ordinari: coloro che non rientrano nelle categorie di cui sopra.

La distinzione di denominazione è posta per fini esclusivamente interni all'associazione e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo; tutti gli associati hanno infatti eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.

Il numero degli associati è illimitato.

ARTICOLO 17 - QUOTE SOCIALI

Le quote sociali si distinguono in:

- Ordinarie;
- Suppletive.

Sono ordinarie le quote fissate dal Consiglio Direttivo annualmente; sono chiamate genericamente quote associative od annuali e possono essere differenti a seconda della categoria di appartenenza degli associati.

Le quote ed il termine di pagamento vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Sono suppletive le quote fissate dall'assemblea "una tantum", al fine di sopperire al fabbisogno di liquidità.

La quota associativa non è trasmissibile, né rivalutabile e potrà essere rimborsata solo in caso di rifiuto della domanda da parte del Consiglio Direttivo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 15 del presente statuto.

ARTICOLO 18 - DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo e la massima partecipazione degli associati alla vita associativa.

Tutti gli associati hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione, di partecipare a tutte le iniziative promosse e di fruire dei servizi offerti dalla stessa, secondo le regole stabilite dal regolamento, ove presente, ovvero dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa ed iscritti nel libro dei Soci da almeno tre mesi hanno pari diritto di elettorato attivo e passivo. Il diritto di voto nelle assemblee dell'associazione può essere esercitato in relazione a qualsiasi argomento posto all'ordine del giorno, ed in particolare per l'approvazione e le modificazioni del presente statuto, dei regolamenti associativi e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Ogni associato potrà presentare, anche per iscritto al Consiglio Direttivo e all'assemblea indicazioni, osservazioni o suggerimenti riguardanti le attività associative.

ARTICOLO 19 - DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati sono tenuti, al momento della loro ammissione, e successivamente entro tre mesi dall'inizio di ogni esercizio sociale, al pagamento di una quota associativa il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo.

ARDESIA

ENTE DEL TERZO SETTORE

Il comportamento dell'associato verso gli altri consociati ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da uno spirito di solidarietà ed essere attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

Tutti gli associati hanno il dovere di:

- Accettare ed osservare lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli Organi Direttivi dell'associazione;
- Corrispondere puntualmente le quote associative determinate dal Consiglio Direttivo;
- Corrispondere le quote suppletive, di cui all'art. 17 dello statuto, eventualmente determinate dall'assemblea;
- Cooperare attivamente al perseguimento degli scopi dell'associazione;
- Difendere il buon nome dell'associazione divulgando e promuovendo, ognuno secondo le proprie possibilità, le finalità e gli scopi associativi.

ARTICOLO 20 - DECADENZA DEGLI ASSOCIATI E SANZIONI

La qualifica di associato si perde per:

- a. Recesso (dimissione volontaria) da presentarsi per iscritto al Consiglio Direttivo con un preavviso di 30 giorni dalla data di effetto dello stesso;
- b. Radiazione, che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo contro l'associato che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, che sia colpevole di ripetuti atti indisciplinati e/o comportamenti scorretti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamentari o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento dell'associazione. Si precisa, in particolare, che per "azione disonorevole" si considera anche l'espressione a mezzo stampa, web, social network o altre modalità atte a raggiungere un vasto pubblico, di giudizi offensivi o disonorevoli nei confronti dell'associazione o dei suoi componenti;
- c. Decadenza a causa di morosità dichiarata dal Consiglio Direttivo in caso di ritardo protrattosi per oltre tre mesi dalla scadenza del termine fissato per il pagamento della quota associativa;
- d. Decesso dell'associato.

La perdita della qualifica di associato, da qualsiasi causa determinata, non conferisce all'associato uscente, né ai suoi eredi, alcun diritto di rimborso del valore delle quote associative versate di cui all'art. 17 del presente statuto, fatto salvo il caso di rigetto della domanda.

La radiazione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento da parte del Consiglio Direttivo, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata. Entro tale termine è ammesso ricorso all'assemblea degli associati o al Collegio dei Probiviri se nominato. In tale eventualità, l'efficacia del provvedimento è sospesa fino alla pronuncia di detto Organo. L'assemblea deve essere convocata nel termine massimo di 60 giorni dalla presentazione del ricorso. Nel corso di tale assemblea si procederà in contraddittorio con l'interessato appositamente convocato, ad una disamina degli addebiti.

Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

La notifica non è necessaria in caso di decadenza per morosità di cui alla lettera c. del presente articolo, i cui effetti operano in via automatica.

ARDESIA

ENTE DEL TERZO SETTORE

Nel caso di aumento delle quote associative o nel caso vengano richieste delle quote suppletive, l'associato, che non intende aderirvi, ha la facoltà di dimettersi nei 30 giorni successivi alla relativa comunicazione informando il Consiglio Direttivo; oltre tale termine l'adesione viene tacitamente prorogata.

In caso di trasgressioni alle norme sociali, il Consiglio Direttivo può infliggere all'associato le seguenti sanzioni:

- Denuncia, richiamo od ammonizione scritta;
- Sospensione;
- Radiazione.

TITOLO VII: GLI ORGANI SOCIALI – ASSEMBLEA E CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 21 - ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali, che hanno la durata di quattro anni, sono:

- L'assemblea degli associati;
- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Revisori, ove nominato dall'assemblea;
- Il Collegio dei Probiviri, ove nominato dall'assemblea.

Le cariche sociali sono onorifiche e a titolo gratuito ai sensi dell'art. 12 del presente statuto, fatta eccezione per quelle di cui all'art. 30 e 31 del D.lgs. n. 117/2017 se in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, co. 2 del Codice civile.

L'elezione degli organi dell'associazione è basata sulla massima libertà di partecipazione all'elettorato sia attivo che passivo, fatto salvo quanto previsto all'art.18 del presente statuto.

ARTICOLO 22 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI E SUO FUNZIONAMENTO

L'assemblea degli associati è il massimo Organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni **ordinarie e straordinarie**. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Qualora non fosse stato eletto il Collegio dei Probiviri, essa è anche Organo giudicante dell'associazione e delibera, in ultima istanza, sulle controversie di sua competenza e su qualunque argomento di interesse per la vita sociale, che non sia previsto dal presente statuto.

Le decisioni dell'assemblea possono essere modificate solo da una successiva assemblea.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria, in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

Ogni associato ha diritto ad un solo voto.

In sede di assemblea è ammesso il voto per delega; ogni associato non può rappresentare più di due associati.

ARDESIA

ENTE DEL TERZO SETTORE

La convocazione dell'assemblea degli associati deve avvenire almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione mediante, alternativamente, affissione di avviso nella sede associativa o pubblicazione sul sito internet dell'associazione o sulla pagina Facebook o di altro social network, o comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o consegna diretta. È ammesso l'utilizzo contemporaneo di più modalità di convocazione tra quelle sopra indicate.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, il giorno, l'ora dell'adunanza e la data prevista per l'eventuale seconda convocazione, che non potrà essere fissata nello stesso giorno della prima.

L'assemblea deve essere convocata presso la sede dell'associazione ovvero in altro luogo nel Comune in cui ha sede l'associazione idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

È ammesso lo svolgimento dell'assemblea in audio/video conferenza ovvero attraverso sistemi quali Skype od equivalenti. In tal caso il Segretario ed il Presidente dell'assemblea devono essere presenti nel luogo di convocazione fisica e i partecipanti in video conferenza devono confermare la propria presenza ed il proprio voto via mail.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, o qualora si tratti dell'assemblea per il rinnovo delle cariche, da persona designata dall'assemblea. Il Presidente dell'assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. L'assemblea, su proposta del Presidente, nominerà altresì un Segretario ed eventualmente un numero congruo di scrutatori scelti tra i partecipanti. Nelle assemblee con funzioni elettive, in ordine alla designazione delle cariche associative, non potranno essere nominati scrutatori i candidati alle medesime cariche.

Di ogni assemblea si dovrà redigere il verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, in caso di elezioni dagli scrutatori, utilizzando a tale scopo, un apposito libro, anche a fogli mobili.

Copia del verbale deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione, utilizzando, ove possibile, il sito internet dell'associazione.

Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle assemblee e di chiederne a proprie spese una copia.

ARTICOLO 23 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro i primi 120 giorni dell'anno sociale successivo, ovvero entro 180 giorni ove particolari esigenze lo richiedessero per l'approvazione del bilancio di esercizio (rendiconto economico/finanziario).

La convocazione dell'assemblea ordinaria può essere richiesta dal Presidente, dal Consiglio Direttivo con delibera a maggioranza dello stesso e da tanti associati che rappresentino almeno il dieci per cento degli aventi diritto al voto e che dovranno presentare domanda al Presidente dell'associazione proponendo l'ordine del giorno; in tal caso l'assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla ricezione della domanda da parte del Presidente.

Sono compiti dell'assemblea ordinaria:

- Deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione;
- Approvare il bilancio di esercizio (rendiconto economico/finanziario), predisposto dal Consiglio Direttivo;
- Stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo entro i limiti fissati dal presente statuto ed eleggere ogni quattro anni i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi associativi; deliberare

ARDESIA

ENTE DEL TERZO SETTORE

in ordine alla decadenza degli stessi, sulle responsabilità dei componenti degli organi Sociali e sulle eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;

- Approvare gli eventuali regolamenti redatti dal Consiglio Direttivo;
- Ratificare i provvedimenti di esclusione degli associati deliberati dal Consiglio Direttivo e pronunciarsi in ordine agli eventuali ricorsi avverso tali provvedimenti;
- Stabilire l'importo ed i termini di pagamento delle quote suppletive;
- Deliberare in merito alle seguenti operazioni, da intendersi quali operazioni di natura straordinaria e di rilevanza tale da dover essere vagliate dall'assemblea degli associati ai sensi del successivo art. 24 del presente statuto:
 - a. L'acquisto, anche a mezzo di contratti di locazione finanziaria, la vendita, la permuta di immobili e di diritti reali immobiliari;
 - b. La partecipazione a bandi di gara per l'affidamento di immobili o concessioni;
 - c. Gli atti di compravendita e di affitto di aziende di ogni tipo;
 - d. L'acquisto, anche a mezzo di contratti di locazione finanziaria e la vendita di beni mobili registrati;
 - e. La concessione di fidejussioni e di garanzie a favore di terzi da parte dell'associazione, la concessione di ipoteche sui beni di proprietà dell'associazione e la costituzione in pegno dei beni della stessa;
 - f. Deliberare in merito a tutte le questioni e gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre alla sua attenzione, nonché su quelle proposte dagli associati.

ARTICOLO 24 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria delibera in merito a:

- Le modifiche del presente statuto;
- Lo scioglimento dell'associazione;
- La trasformazione, fusione e scissione dell'associazione.

La convocazione dell'assemblea straordinaria può essere richiesta dal Presidente, dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei propri membri e da tanti associati che rappresentino almeno un quarto degli aventi diritto al voto e che dovranno presentare domanda al Presidente della associazione proponendo l'ordine del giorno; in tal caso l'assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla ricezione della domanda da parte del Presidente.

ARTICOLO 25 - DIRITTI DI PARTECIPAZIONE E VALIDITÀ ASSEMBLEARE

Ai sensi dell'art. 18 del presente statuto potranno prendere parte alle assemblee dell'associazione i soli associati in regola con il versamento della quota annuale, iscritti nel libro dei Soci da almeno tre mesi e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

Il Consiglio Direttivo delibererà l'elenco degli associati aventi diritto di voto.

ARDESIA

ENTE DEL TERZO SETTORE

Contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa. Ai sensi dell'art. 15 del presente statuto, gli associati minorenni hanno diritto di partecipazione alle assemblee sociali con diritto di voto attivo espresso dall'esercente la potestà parentale.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno degli associati aventi diritto al voto, e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, dei due terzi degli aventi diritto al voto in prima convocazione e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti; essa delibera a maggioranza degli associati presenti, in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, il Presidente ed i Consiglieri non hanno diritto di voto.

Per le votazioni si procede con voto palese tranne che in occasione delle deliberazioni su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda, salvo diversa decisione dell'assemblea presa all'unanimità.

ARTICOLO 26 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un limite massimo di cinque componenti, determinato dall'assemblea degli associati ed eletti dall'assemblea stessa.

Il Consiglio Direttivo nomina:

- Il Presidente;
- Il Vicepresidente;
- Il Segretario;
- Il Tesoriere, carica che potrà essere ricoperta dallo stesso Segretario.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano almeno la metà più uno dei suoi componenti e sono permesse in audio/video conferenza ovvero attraverso sistemi quali Skype od equivalenti. In tal caso il segretario dovrà verificare i partecipanti in video conferenza che devono confermare la propria presenza ed il proprio voto via mail.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

È esente da responsabilità il Consigliere che abbia fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

ARTICOLO 27 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo sono attribuite tutte le funzioni inerenti alla gestione dell'associazione in ogni suo aspetto e potrà deliberare inoltre su tutti gli atti di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria che non siano attribuiti all'assemblea degli associati per legge o per statuto. Ulteriori funzioni potranno essere attribuite con delibera assembleare.

ARDESIA

ENTE DEL TERZO SETTORE

In particolare, al Consiglio Direttivo sono attribuite le competenze relative a:

- Predisposizione del programma annuale delle attività;
- Redazione, nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto, degli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- Redazione del rendiconto economico e finanziario (consuntivo) e dell'eventuale relazione di missione, nonché l'eventuale bilancio preventivo, ove previsto, da sottoporre all'approvazione annuale dell'assemblea ordinaria degli associati entro i termini stabiliti dal presente statuto;
- Disamina delle domande di ammissione degli associati, nel rispetto dell'art. 15 del presente statuto;
- Disamina delle cause di decadenza degli associati e delle deliberazioni in ordine alle stesse ai sensi dell'art. 20 del presente statuto;
- Stabilire l'importo ed i termini di pagamento delle quote associative di cui all'art. 17 del presente statuto;
- Determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'associazione e fissarne le modalità di pagamento;
- Adottare provvedimenti disciplinari a carico degli associati e dei provvedimenti di esclusione degli stessi, salva l'eventuale successiva ratifica dell'assemblea o del Collegio dei Probiviri se nominato;
- Mantenere correttamente aggiornati e conservati i libri contabili e sociali nella misura richiesta dalla Legge;
- Aprire e chiudere rapporti con Istituti bancari, sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e contratti necessari per il buon funzionamento dell'associazione;
- Stipulare contratti di locazione immobiliare;
- Individuare i collaboratori dell'associazione, definire gli eventuali compensi da attribuire agli stessi e instaurazione dei rapporti di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- Conferire e revocare mandati a professionisti;
- Conferire e revocare procure speciali;
- Fissare le date delle assemblee ordinarie degli associati da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria, ove necessario;
- Ratificare o il respingere i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente o da singoli Consiglieri;
- Deliberare su ogni argomento di carattere generale previsto dalle vigenti norme e decidere, salvo successiva ratifica da parte dell'assemblea o del Collegio dei Probiviri ove presente, su questioni che non fossero contemplate da nessuna norma sociale;
- Deliberare il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune;
- Istituire sedi secondarie;
- Applicare tutti i regolamenti del presente statuto;
- Qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.

ARDESIA

ENTE DEL TERZO SETTORE

ARTICOLO 28 - ELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ

Possono ricoprire cariche sociali i soli associati maggiorenni che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.

ARTICOLO 29 - DECADENZA E DIMISSIONI

Decade dal Consiglio Direttivo il membro che, dopo tre assenze consecutive non giustificate, non partecipa alla riunione successiva.

Qualora, per qualsiasi ragione, un Consigliere venisse meno, sarà chiamato a sostituirlo il primo dei non eletti. Nel caso in cui non fossero presenti soggetti non eletti, dovrà essere convocata al più presto l'assemblea per procedere alle elezioni suppletive.

Nel caso di impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i propri compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente o in sua assenza da persona designata dal Consiglio stesso.

Nel caso di dimissioni del Presidente, il Consiglio nel suo ambito provvederà entro trenta giorni a nominare il nuovo Presidente. Qualora non vi fossero le condizioni, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e dovrà convocare l'assemblea degli associati per le nuove elezioni nel rispetto dell'ultimo comma del presente articolo.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica prima della fine del mandato qualora:

- L'assemblea sociale non approvi il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) e l'eventuale bilancio preventivo, ove previsto;
- Per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti;
- Entro trenta giorni non provveda alla nomina del nuovo Presidente.

Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente, e non oltre trenta giorni, l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

ARTICOLO 30 - CONVOCAZIONE DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità.

Il Consiglio può validamente deliberare, anche se non convocato, qualora alla riunione siano presenti tutti i componenti del Consiglio Direttivo.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle assemblee e di chiederne, a proprie spese, una copia.

ARTICOLO 31 - IL PRESIDENTE

ARDESIA

ENTE DEL TERZO SETTORE

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, è il Legale Rappresentante dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi associativi.

Al Presidente dell'associazione compete l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive emanate dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, il Presidente può compiere anche atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve, senza indugio, convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea ed il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e ne promuove la riforma, ove se ne presenti la necessità.

Compiti del Presidente sono inoltre:

- Presiedere le assemblee sociali;
- Firmare gli atti e delegarne la firma.

ARTICOLO 32 - IL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente viene nominato fra i membri del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. Rimane in carica in caso di impedimento definitivo o temporaneo del Presidente per gli affari ordinari e per la convocazione dell'assemblea elettiva entro 30 giorni ai sensi dell'art. 30 del presente statuto.

ARTICOLO 33 - IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, provvede al tesseramento degli associati e ne tiene aggiornato il relativo elenco. Cura la contabilità prevista dalla normativa vigente; con il Tesoriere provvede alla compilazione del rendiconto economico-finanziario annuale, da sottoporre all'assemblea. Tiene a disposizione, per ogni eventuale controllo tutti i registri ed i documenti. È altresì responsabile della gestione dei dati personali degli iscritti.

Il Tesoriere ha la responsabilità diretta della cassa e provvede agli acquisti da effettuarsi previo mandato specifico del Consiglio Direttivo, sotto il controllo del Segretario. Di tutta l'attività deve tenere un'accurata registrazione, ottemperando anche alle disposizioni di legge.

Il Tesoriere ed il Presidente hanno facoltà di accendere rapporti di conto corrente bancari e/o postali e di operare sugli stessi con firma disgiunta e di chiudere i conti.

Gli incarichi di Segretario e di Tesoriere possono essere assunti anche da un'unica persona.

Il Segretario e il Tesoriere (o Segretario/Tesoriere) possono essere nominati tra gli associati non facenti parte del Consiglio Direttivo. In questo caso partecipano alle riunioni senza diritto di voto deliberativo.

ARTICOLO 34 - OBBLIGHI DI DEPOSITO DEL BILANCIO E DI COMUNICAZIONE

L'associazione ha, altresì, l'obbligo di depositare il bilancio nel RUNTS una volta all'anno entro i termini di legge, nella forma prevista dal D.M. n. 39/2020, secondo i modelli di Stato Patrimoniale (Mod. A), di

ARDESIA

ENTE DEL TERZO SETTORE

Rendiconto Gestionale (Mod. B) e di Relazione di Missione (Mod. C), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13, comma 1 del D.lgs. n. 117/2017. Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate, comunque denominate, siano inferiori a trecentomila euro il bilancio può essere depositato secondo il modello di rendiconto per cassa (Mod. D).

Il deposito del bilancio deve avvenire da parte del Presidente o da uno degli amministratori o da un professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, di cui all'articolo 34, c. 5, lett. a) D. Lgs. 139/2005.

Al bilancio devono, nel caso, essere allegati:

- Il relativo rendiconto e la relazione illustrativa di ogni singola raccolta effettuata, qualora siano state attuate una o più raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- Il bilancio sociale redatto secondo le linee guida di cui al D.M. 4 luglio 2019, qualora i volumi di entrate, ricavi e proventi siano superiori al milione di euro.

L'associazione deve procedere, attraverso l'apposita funzione presente sul portale RUNTS, alla comunicazione obbligatoria in caso di integrazione/variazione di uno o più delle seguenti informazioni contenute nel portale relative a:

- i dati anagrafici;
- il Rappresentante legale;
- gli Organi sociali;
- la forma giuridica, sulle attività e sulle modifiche allo statuto;
- altre informazioni, come ad esempio, manifestare l'intenzione di accedere al 5 per mille.

L'aggiornamento delle informazioni deve essere eseguito entro 30 giorni decorrenti dalla modifica/variazione, salvo diverse disposizioni di Legge.

Il rappresentante legale o, nel caso, gli amministratori sono responsabili del rispetto degli adempimenti elencati, nonché della completezza e veridicità delle informazioni.

L'Ufficio RUNTS, verificata la correttezza formale di quanto pervenuto, ne assicura la pubblicazione.

ARTICOLO 35 - LIBRI SOCIALI

Costituiscono libri sociali obbligatori dell'associazione:

- Il Libro Soci;
- Il libro verbali delle assemblee;
- Il libro verbali del Consiglio Direttivo;
- Il libro verbali dell'Organo di controllo, ove nominato;
- Il libro verbali del Collegio dei Probiviri, ove nominato;
- Il libro dei Volontari, se richiesto da obblighi di legge;
- Eventuali libri contabili richiesti da particolari disposizioni di legge.

ARDESIA

ENTE DEL TERZO SETTORE

I libri sociali, fatte salve eventuali diverse previsioni di legge, possono essere tenuti in forma libera, anche a fogli mobili numerati progressivamente e devono essere conservati nella sede sociale.

Della regolarità della loro tenuta sono responsabili solidalmente il Presidente ed il Segretario.

I Libri dell'associazione possono essere visionati da qualsiasi associato che ne faccia richiesta all'associazione.

Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle assemblee e di chiederne, a proprie spese, una copia.

TITOLO VIII: GLI ALTRI ORGANI SOCIALI - CONTROLLO E GIUSTIZIA

ARTICOLO 36 - L'ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Organo di controllo è nominato dall'assemblea elettiva, ove lo ritenga necessario, od obbligatoriamente ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 117/2017.

Qualora siano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti di cui articolo 30, co. 2 del D.lgs. 117/2017, l'assemblea elegge un Organo di controllo, anche monocratico. All'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice civile e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, co. 2, del Codice civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. n. 231/2001, qualora applicabili nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza e delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo agli artt. 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, a seguito di deliberazione dell'assemblea, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 co. 1 del D.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti, a condizione che sia composto da un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei Conti.

L'assemblea se ricorrono i requisiti previsti dall'articolo 31 del D.lgs. 117/2017 può deliberare di nominare, nel caso in cui la funzione di Revisione Legale dei Conti non è attribuita all'Organo di controllo, un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito registro.

In ogni caso l'assemblea degli associati può eleggere l'Organo di controllo o il Revisore legale dei Conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

L'Organo di controllo o il Revisore legale dei Conti dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

ARTICOLO 37 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, ove nominato, è formato da tre componenti eletti dall'assemblea degli associati; essi provvedono a nominare fra loro il Presidente, il quale assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

ARDESIA

ENTE DEL TERZO SETTORE

I Probiviri deliberano in ordine alle questioni rimesse al loro giudizio ai sensi del presente statuto e dal Consiglio Direttivo nonché relativamente a rapporti e contrasti tra gli associati e tra quest'ultimi e gli organi dell'associazione.

TITOLO IX: MODIFICHE DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO

ARTICOLO 38 - MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE

Il presente statuto può essere modificato soltanto da un'assemblea straordinaria con la presenza di almeno i due terzi degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Nel caso in cui le modifiche siano imposte da leggi vigenti e/o normative che regolano la materia assume valenza il voto della maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

ARTICOLO 39 - SCIoglIMENTO

Lo scioglimento dell'associazione può avvenire per delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Lo scioglimento dell'associazione potrà inoltre avvenire "ipso jure" per:

- Rinuncia alla qualifica di tutti gli associati;
- Mancata ricostituzione degli organi associativi a causa della reiterata impossibilità di funzionamento dell'assemblea o assenza di candidati;
- Lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale degli associati, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quarti degli associati esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte degli associati aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno tre quarti degli associati, con esclusione delle deleghe.

ARTICOLO 40 - LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

In caso di scioglimento dell'associazione la liquidazione avverrà con le seguenti modalità: l'assemblea o, subordinatamente, il Presidente uscente, o, ancora in subordine, l'ultimo associato ordinario rinunziante oppure il più anziano dei rinunzianti nomina un liquidatore del patrimonio dell'associazione, il cui residuo, dopo avere onorato tutti i debiti, dovrà essere devoluto ai fini previsti dal presente articolo.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del D.lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore aventi finalità analoghe, individuati dall'assemblea che delibera lo scioglimento, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

TITOLO X: DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 41 - VINCOLO DI GIUSTIZIA E CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Gli associati si impegnano a non adire in nessun caso le vie legali per eventuali divergenze che dovessero sorgere tra essi o nei confronti dell'associazione, impegnandosi a devolvere tali divergenze in prima istanza all'assemblea degli associati o al Collegio dei Probiviri se nominato.

Qualora non sia stato nominato il Collegio dei Probiviri ovvero, in seconda istanza, le controversie insorgenti tra l'associazione e gli associati e tra gli associati medesimi saranno devolute all'esclusiva

ARDESIA

ENTE DEL TERZO SETTORE

competenza di un Collegio arbitrale composto da tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Imperia (IM).

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata o pec da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza.

L'arbitrato avrà sede in Imperia (IM) ed il Collegio giudicherà e adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare, ad ogni effetto, come irrituale.

ARTICOLO 42 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel seguente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto e in subordine le norme del Codice civile.

Atto esente da imposta di bollo ai sensi del D.lgs. n. 117/2017.

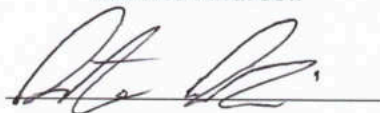
Imperia (IM), 24/02/2025

I Fondatori:

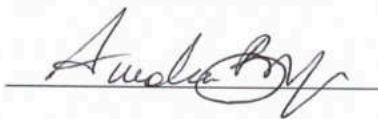
Alessandro Viale



Alberto Andreoli



Annalisa Braggio



Francesca D'Auria

